

## STATUTO

### Associazione Sportiva Dilettantistica

#### *Non Riconosciuta*

### DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art.1 – E' costituita in Olbia via delle Felci, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, denominata “Associazione Culturale Sportiva Drillo’s Team” abbreviata “A.C.S. Drillo’s Team, associazione sportiva dilettantistica.

Art.2 – L’associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto.

Art.3 – La durata dell’associazione è illimitata.

Art.4 – L’associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale/sportivo. A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione svolgerà le seguenti attività:

- **Attività culturali:** tavole rotonde, convegni, conferenze, proiezioni di films e documenti culturali o comunque di interessi ai soci;
- **Iniziativa ricreative:** teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni, pranzi sociali proiezioni di film;
- **Attività associativa:** incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività;
- **Attività sportive:** promozione di attività sportive e creazioni di gruppi sportivi nei settori più congeniali all’associazione;
- **Attività editoriale:** pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari etc.

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale sportiva lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

L’associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative, nei limiti consentiti dalla **Legge n°289 del 27 dicembre 2002 dell’art.90 e successive modifiche..**

### PATRIMONIO

Art.5- Il patrimonio è formato:

- Dal patrimonio iniziale di Lire 500.000 (cinquecentomila) – Euro 258,22\* (Duecentocinquantotto/22);
- Dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;

- Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

- Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;

- Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

## **ASSOCIATI**

Art.6- Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

- Soci Sostenitori.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi, a giudizio insindacabile dal Comitato Culturale. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Culturale. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Culturale con delibera motivata per mora superiore a tre mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto e concorrenza con quella dell'associazione.

Art.7- Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea;

- Il Comitato Culturale;

- Il Presidente

- Il Segretario tesoriere.

## **ASSEMBLEA**

L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 15 luglio per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo per l'anno successivo. L'assemblea può inoltre essere convocata:

- Per decisione del Comitato culturale;

- Su richiesta, indirizzata al Presidente, dai soci fondatori, e da almeno i 2/3 dei soci sostenitori.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 3 giorni mediante, lettera, telegramma, fax, telefono, e posta elettronica dal segretario tesoriere, in casi di urgenza può essere ridotto a 1 giorni.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà necessaria il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci con la presenza minima di almeno la maggioranza dei soci fondatori. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario tesoriere in carica o in sua assenza da persona designata dal presidente.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- Alla nomina del Comitato Culturale;

- All'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

- Ad ogni altro argomento che il Comitato Culturale intende sottoporre;

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

## **COMITATO CULTURALE**

Art.8- Il Comitato Culturale è composto da un numero massimo di sette membri tra i quali viene eletto il presidente.

Possono essere nominati nel comitato tutti i soci fondatori e i soci sostenitori che siano in regola con il versamento delle quote per almeno tre anni, fatte salve cause straordinarie. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Culturale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Culturale potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

## **PRESIDENTE**

Art.9- Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e

dà esecuzione alle delibere del Comitato Culturale. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in caso di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Comitato Culturale per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Comitato Culturale, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato Culturale e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, l'assemblea provvede ad eleggere un nuovo presidente.

### **SEGRETARIO/TESORIERE**

Art.10- Il Segretario/tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Comitato Culturale e coadiuva il Presidente nell'esplicazione dell'attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione, cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del Comitato Culturale. Il Segretario/Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponendo dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli idonea documentazione contabile.

Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Comitato Culturale per un triennio ed è rieleggibile.

### **BILANCIO**

Art.11 L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Culturale sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. L'esercizio 2003 è relativo al periodo Luglio/Dicembre 2003, i successivi coincidono con l'anno solare. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione sportiva, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **SCIoglimento**

Art.12- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 2/3 dei soci esprimenti il voto personale, con esclusione delle deleghe. L'assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

### **NORMA DI CHIUSURA**

Art.13- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione sportiva nazionale (o ente di promozione sportiva) a cui l'associazione è affiliata e in subordinale norme codice

civile.

Olbia 22 SETTEMBRE 2003

**REGISTRATO AGENZIA ENTRATE DI OLBIA**

**IL 10 OTTOBRE 2003 AL N°1320 SERIE 3**

